

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppu in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TEMPORANEO DI "MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA", PER L'AGENZIA REGIONALE LAORE SARDEGNA. PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI CONNESSE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II..

Articolo 1 – Premessa e scopo della prestazione

Articolo 2 – Oggetto della prestazione

Articolo 3 – Modalità di svolgimento della prestazione

Articolo 4 – Specifica delle prestazioni e organigramma

Articolo 5 - Segreteria organizzativa e Medico Competente Coordinatore

Art. 6 – Durata affidamento - importo della prestazione e prospetto economico di previsione oneri complessivi

Articolo 7 – Modalità di pagamento

Articolo 8 – Sostituzioni

Articolo 9 – Divieto di cessione e subappalto del contratto

Articolo 10 – Divieto di sospensione e cessione del servizio

Articolo 11 – Recesso

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 13 – Responsabilità e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 14 – Inadempimento e contestazioni

Articolo 15 – Penali

Articolo 16 – Assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Articolo 17 – Cauzione definitiva

Articolo 18 – Patto di integrità

Articolo 19 - Elezione di domicilio- Controversie

Articolo 20 – Rinvio normativo

Articolo 21 – Responsabilità del procedimento

Articolo 1 – Premessa e scopo della prestazione

Il Commissario Straordinario dell'Agenzia LAORE Sardegna, in qualità di Datore di Lavoro dell'Agenzia, intende procedere all'affidamento dell'incarico di "Medico Competente" per l'espletamento del servizio di consulenza e fornitura delle prestazioni specialistiche connesse alla sorveglianza sanitaria e il supporto al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo quanto indicato nel D.Lgs. n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., attraverso la procedura degli acquisti in economia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

In particolare, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di avvalersi della figura del Medico Competente che, avendone titolo e requisiti professionali, collabora e supporta il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi dell'azienda ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Le attività oggetto del presente capitolato devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e alla normativa tecnica applicabile. Le modalità con le quali il servizio deve essere eseguito sono indicate, come requisiti minimi, negli articoli successivi. La prestazione in argomento è svolta in favore di tutto il personale in servizio presso l'Agenzia Laore Sardegna e del personale ad esso equiparato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Articolo 2 – Oggetto della prestazione

La prestazione ha per oggetto la nomina del Medico Competente e l'affidamento al medesimo del servizio di consulenza e fornitura delle prestazioni specialistiche connesse all'attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Agenzia Laore Sardegna o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, da effettuarsi così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 106/2009.

L'Agenzia si impegna a garantire al professionista l'accesso a tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'incarico e a fornire copia, su supporto cartaceo e/o informatico, di tutti i documenti e degli elaborati che dovessero essere richiesti per la medesima finalità.

L'attività del professionista, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., prescritti dalla normativa vigente e ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, comprende i seguenti interventi:

- 1) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- 2) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;

- 3) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa

- svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- 4) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - 5) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - 6) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - 7) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
 - 8) visite e accertamenti specialistici prescritti o richiesti dal Medico Competente ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione.

Le visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal Medico Competente per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa e sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

L'organizzazione, la gestione e l'esecuzione dell'attività di sorveglianza sanitaria oggetto del presente capitolato devono essere garantiti con mezzi, a cura ed a completo carico dell'affidatario.

Costituiscono, inoltre, obblighi del "Medico Competente" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, ricompresi fra i compiti del professionista le seguenti attività:

- 1) collaborazione alla valutazione del rischio stress-lavoro correlato ai sensi dell'art. 28 comma 1-bis del D. Lgs. 81/2008;
- 2) visite ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, in relazione alla valutazione dei rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza;
- 3) collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
- 4) collaborazione alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- 5) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- 6) istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- 7) consegna all'Amministrazione, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- 8) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio con indicazione delle informazioni necessarie, relative alla conservazione della medesima;
- 9) informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Analoga informazione a richiesta, è fornita ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 10) informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello

stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;

- 11) comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e indicazione sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- 12) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- 13) ogni altro adempimento specificamente previsto dalla norma quale "obbligo" in capo al "Medico Competente".

Per tutta la durata dell'appalto il "Medico Competente" si impegna a segnalare al datore di lavoro e ad attuare tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di sorveglianza sanitaria, fatta salva la conseguente valutazione di eventuali costi aggiuntivi connessi con l'adeguamento normativo, che verranno valutati di volta in volta. I relativi interventi dovranno comunque essere preventivamente concordati ed autorizzati dal Dirigente del Servizio Personale e dal responsabile del servizio di prevenzione protezione.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento della prestazione

Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, il soggetto affidatario deve rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, - come modificato ed integrato con D.Lgs n. 106/2009 -, le istruzioni e le indicazioni eventualmente fornite dal Dirigente del Servizio Personale dell'Agenzia Laore Sardegna nonché dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, per quanto di sua specifica competenza, intendendo in tal senso le indicazioni presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi per mansione, con particolare attenzione a quanto stabilito per ciascun lavoratore in merito all'esposizione nei vari ambiti di rischio della mansione.

L'elenco del personale in sorveglianza sanitaria viene fornito anche in formato Excel al fine di essere utilizzato, senza modifiche nella sua struttura, per le comunicazioni del monitoraggio sull'andamento delle visite e degli accertamenti.

In particolare le visite e gli accertamenti sanitari previsti dai protocolli sanitari dovranno essere svolti secondo le seguenti modalità:

- il calendario delle visite mediche verrà redatto in base alla sede di lavoro dei dipendenti e le visite previste nel programma verranno eseguite entro i 30 giorni precedenti la scadenza indicata nell'esito della visita precedente o secondo la programmazione stabilita dall'Agenzia Laore Sardegna;
- le visite preassuntive dovranno essere effettuate a cura del Medico Competente entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta trasmessa dal Servizio Personale;
- in caso di richiesta di visita da parte del dipendente, la stessa verrà effettuata entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta stessa;
- gli esiti delle visite, i giudizi di idoneità/inidoneità dovranno essere consegnati dal Medico Competente all'Amministrazione, Servizio personale, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione degli accertamenti sanitari (trasmissione in formato elettronico di un documento pdf nominativo per ogni lavoratore);
- gli eventuali giudizi di inidoneità o eventuali prescrizioni obbligatorie tali da limitare il pieno svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente dovranno immediatamente essere comunicati al Servizio personale dell'Agenzia;

- se non è possibile che il lavoratore riceva per via informatica il giudizio di idoneità firmato e corredato dei referti, l'affidatario, entro 20 (venti) giorni lavorativi, dovrà garantire la consegna di copia cartacea del giudizio di idoneità firmato e corredato dei referti, in busta chiusa e con indicazione del nominativo del lavoratore, presso gli uffici del Servizio personale nella sede di Via Caprera Cagliari;
- Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per iscritto al Servizio Personale, tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi, i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti disposti;
- in caso di sua prolungata assenza per ferie, malattia, ecc. il soggetto affidatario dovrà provvedere a nominare un sostituto e comunicare il nominativo al Servizio Personale dell'Agenzia Laore Sardegna, fermo restando che il sostituto deve possedere i requisiti di idoneità previsti per legge. Il sostituto dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza;
- il Medico Competente sarà inoltre disponibile a presenziare alle riunioni periodiche previste per legge ovvero a riunioni straordinarie richieste dal RSPP, nonché per l'effettuazione di sopralluoghi in tutte le sedi di uffici dell'Agenzia e/o luoghi diversi dagli uffici dell'Agenzia ove prestano servizio i dipendenti, per la verifica di programmi, problematiche e proposte legate all'attività, eventualmente richiesti dall'Amministrazione in riferimento all'attività oggetto del presente capitolato e comunque in ogni altra circostanza per la quale la norma preveda la presenza del Medico stesso;
- i rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda le varie attività, saranno tenuti dal Dirigente del Servizio Personale e dal RSPP;
- l'affidatario si impegna a garantire l'effettuazione, a favore del personale dell'Agenzia, di tutte le visite, gli esami di laboratorio e gli accertamenti specialistici e diagnostici previsti dalla normativa vigente. La periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è comunque variabile a seconda del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica, espletata da ciascun dipendente.
- Con riferimento alle cartelle cliniche relative a ciascun dipendente, che dovranno essere aperte in concomitanza con l'avvio dell'attività di sorveglianza sanitaria, queste verranno custodite dal soggetto affidatario in luogo sicuro e riservato, per tutta la durata dell'incarico, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, ex D. Lgs 101/2018. Lo stesso è tenuto ad osservare scrupolosamente i criteri di riservatezza nella gestione delle informazioni di cui viene a conoscenza in virtù del presente capitolato prestazionale. A tal uopo l'affidatario assumerà la qualifica di "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e provvederà a nominare il personale incaricato di gestire le cartelle sanitarie, nei confronti dei lavoratori dell'Agenzia Laore Sardegna.

Alla scadenza dell'affidamento ovvero in presenza di recesso anticipato da parte dell'Amministrazione o di rinuncia all'incarico, il soggetto affidatario si impegna a consegnare all'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 (trenta) giorni, tutte le cartelle cliniche dei dipendenti in suo possesso, complete della documentazione sanitaria ivi contenuta. Le responsabilità per la divulgazione non autorizzata di informazioni non si estendono in alcun caso all'Agenzia Laore Sardegna, ma rimangono a carico del soggetto affidatario ovvero della persona fisica, se diversa dall'affidatario, che materialmente ha operato l'illecito.

Gli esiti delle visite mediche dovranno essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo le disposizioni del Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro.

Le visite dovranno essere svolte in giorni feriali e lavorativi e durante l'orario di lavoro, presso idonei ambulatori o studi medici professionali, autorizzati ed a norma di legge, siti nell'ambito dei territori comunali di Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro;

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppero in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Dovranno essere utilizzati idonei laboratori, autorizzati ed a norma di legge, per attività diagnostica ed esami clinici, anche mediante l'utilizzo di postazioni mobili, destinati all'esecuzione degli accertamenti previsti dal protocollo sanitario, situati nel territorio dei medesimi Comuni di Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro in sedi coincidenti o limitrofe con gli ambulatori di cui sopra.

In caso le sedi degli ambulatori e/o studi medici professionali non siano coincidenti con i laboratori destinati all'attività diagnostica ed agli esami clinici la sorveglianza sanitaria delle unità lavorative dovrà comunque essere eseguita nel medesimo giorno di convocazione dei dipendenti al fine di ridurre al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività di lavoro.

Uguualmente, al fine di ridurre al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività di lavoro del personale, la visita medica e gli esami clinici potranno essere svolti anche attraverso l'utilizzo di postazioni mobili presso sedi concordate con il Servizio personale e con un minimo di unità lavorative da sottoporre a sorveglianza sanitaria non inferiore a 25 (venticinque) e comunque visita medica ed esami clinici dovranno essere eseguiti nel medesimo giorno di convocazione.

Le attività dovranno essere programmate e gestite con adeguati mezzi ed idoneo personale e con modalità tali da favorire il più possibile la semplificazione nell'organizzazione dello svolgimento delle visite, nell'esecuzione degli accertamenti diagnostici, nella restituzione dei risultati, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria.

La prestazione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente capitolato. L'affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con regolarità ed efficienza.

Sono a totale onere e cura dell'affidatario tutte le risorse, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare la gestione dei servizi di sorveglianza sanitaria, visite ed esami diagnostici e/o clinici.

Articolo 4 – Specifica delle prestazioni richieste e organigramma

Le attività, oggetto del presente appalto, si intendono riferite al personale dipendente dall'Agenzia regionale Laore Sardegna, con ubicazione nell'ambito del territorio regionale della Sardegna, la cui consistenza, come da dotazione organica, fatti salvi gli aumenti conseguenti a processi di mobilità o di assegnazioni temporanee presso altre Amministrazioni e/o da altre Amministrazioni, a trasferimento di personale per funzioni delegate e ad assunzioni programmate dall'Agenzia, ammonta a circa complessive 835 unità (comprenditive di personale assegnato presso altre amministrazioni e personale assegnato da altre amministrazioni), di cui n. 279 amministrativi, n. 544 tecnici e n. 12 appartenenti all'area dirigenziale, suddivise secondo i seguenti profili professionali:

Tabella profili professionali

Area	Profilo Profess	Totali
Amministrativa	ARCHIVISTA	6
Amministrativa	ASSISTENTE AMM OPERATORE AL PC	2
Amministrativa	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	7
Amministrativa	CENTRALINISTA TELEFONICO	2
Amministrativa	COMMESSE	11
Amministrativa	COMMISSARIO STRAORDINARIO	1
Amministrativa	DATTILOGRAFO-TERMINALISTA	4
Amministrativa	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	48
Amministrativa	FUNZIONARIO TECNICO INFORMATICO	7
Amministrativa	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	106
Amministrativa	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO RAGIONIERE	10
Amministrativa	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIO	29
Amministrativa	ISTRUTTORE DIRETTIVO MATERIE AMMINISTRATIVE E GIURIDICHE	11
Amministrativa	ISTRUTTORE PROGRAMMATORE	2
Amministrativa	ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO	12
Amministrativa	OPERATORE AMMINISTRATIVO	1
Amministrativa	OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	17
Amministrativa	OPERATORE SPECIALIZZATO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3
Tecnica	ASSISTENTE TECNICO	2
Tecnica	ASSISTENTE TECNICO - AUTISTA	9
Tecnica	FUNZIONARIO TECNICO	37
Tecnica	FUNZIONARIO TECNICO AGRONOMO	100
Tecnica	FUNZIONARIO TECNICO BIOLOGO	10
Tecnica	FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE	10
Tecnica	FUNZIONARIO TECNICO VETERINARIO	100
Tecnica	ISTRUTTORE DIRETTIVO FORMAZIONE E DIVULGAZIONE	27
Tecnica	ISTRUTTORE DIRETTIVO PRODUZIONE AGRICOLA E FORESTALE	13
Tecnica	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AGRONOMO	15
Tecnica	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO GEOLOGO	7
Tecnica	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO VETERINARIO	2
Tecnica	ISTRUTTORE DIVULGATORE	62
Tecnica	ISTRUTTORE TECNICO	10
Tecnica	ISTRUTTORE TECNICO DI LABORATORIO	11
Tecnica	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	16
Tecnica	OPERATORE	2
Tecnica	OPERATORE CONDUTTORE MEZZI SPECIALI	2
Tecnica	OPERATORE LABORATORIO E STAMPA	1
Tecnica	OPERATORE TECNICO	3
Tecnica	PERITO AGRARIO	96
Tecnica	PERITO ELETTROTECNICO	3
Tecnica	PERITO INDUSTRIALE	1
Tecnica	PERITO MECCANICO	3
Tecnica	SORVEGLIANTE IDRAULICO	2
Amministrativa	DIRIGENTE	12

I dati complessivi del personale contenuti nel prospetto riepilogativo di cui sopra, costituiscono valore indicativo ai fini della quantificazione della prestazione e, pertanto, occorre tenere conto di eventuali interventi sanitari obbligatori per legge che dovranno essere comunque garantiti e di possibili variazioni in aumento o in diminuzione del personale per effetto delle dinamiche assunzioni/cessazioni. Potrà comunque essere presa visione della documentazione relativa alla dotazione organica effettiva dell'Agenzia Laore Sardegna e alla dislocazione degli Uffici nell'ambito del territorio regionale sardo, presso il Servizio Personale dell'Agenzia.

Articolo 5 – Segreteria organizzativa e Medico Competente Coordinatore

Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria l'affidatario dovrà nominare un Medico Competente Coordinatore il quale sarà unico referente nei confronti dell'Agenzia Laore e dovrà garantire l'uniformità del servizio prestato.

L'affidatario dovrà inoltre mettere a disposizione in modo continuativo, un servizio di segreteria organizzativa con compiti di gestione e monitoraggio delle attività.

Il servizio di segreteria comprende anche le seguenti prestazioni:

- programmazione delle visite dei medici competenti in relazione alle scadenze inviate di volta in volta dall'amministrazione;
- prenotazione delle visite di medicina del lavoro e delle visite su richiesta del lavoratore;
- supporto organizzativo ai referenti indicati dall'amministrazione, tramite telefono o casella di posta elettronica.

Art. 6 – Durata affidamento - importo della prestazione e prospetto economico di previsione oneri complessivi

La prestazione avrà durata triennale a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2025.

L'importo della prestazione viene quantificato in € 138.000,00 a valere per il triennio 2023 – 2025 , al netto degli oneri fiscali come da seguente prospetto economico di previsione degli importi necessari per l'acquisizione del servizio suddivisi per annualità, così come disposto dall'art. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016:

ANNO 2023	Dipendenti in ruolo	Nomina Medico Competente - Gestione cartella sanitaria - Esecuzione adempimenti di legge	Totale parziale	Previsione nr. dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria	Costo per unità lavorativa	Totale parziale	TOTALE ANNO 2023
	835	€ 10,00 per dipendente	€ 8.350,00	610	€ 75,00	€ 45.750,00	€ 54.100,00
ANNO 2024	Dipendenti in ruolo	Nomina Medico Competente - Gestione cartella sanitaria - Esecuzione adempimenti di legge	Totale parziale	Previsione nr. dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria	Costo per unità lavorativa	Totale parziale	TOTALE ANNO 2024
	835	€ 10,00 per dipendente	€ 8.350,00	502	€ 75,00	€ 37.650,00	€ 46.000,00
ANNO 2025	Dipendenti in ruolo	Nomina Medico Competente - Gestione cartella sanitaria - Esecuzione adempimenti di legge	Totale parziale	Previsione nr. dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria	Costo per unità lavorativa	Totale parziale	TOTALE ANNO 2025
	835	€ 10,00 per dipendente	€ 8.350,00	394	€ 75,00	€ 29.550,00	€ 37.900,00
TOTALE PREVISIONE DI SPESA TRIENNIO 2023 - 2025							€ 138.000,00

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo svilupu in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Le previsioni di spesa contenute nel prospetto economico di cui sopra costituiscono valore indicativo ai fini della quantificazione della prestazione. L'importo relativo alla colonna denominata "Nomina Medico Competente - Gestione cartella sanitaria - Esecuzione adempimenti di legge" consiste nel costo annuo per dipendente in ruolo che include l'assunzione di incarico da parte del Medico Competente, la compilazione e/o aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio, i sopralluoghi aziendali, le certificazioni medico legali, l'invio dell'allegato 3B del D.Lgs. 81/2008, i rapporti con gli organi di vigilanza e l'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, diversi dalle visite mediche e dagli accertamenti sanitari.

Le prestazioni connesse con l'espletamento dell'incarico, sia con riferimento alle visite mediche che agli esami di laboratorio, debbono intendersi esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/1972.

Ogni spesa, tassa o imposta inerente al presente affidamento ed alla stipulazione del relativo contratto sono a carico dell'affidatario. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese per eventuale noleggio di unità mobili, macchinari, trasporto, rimborso a tecnici e professionisti, derivanti e/o conseguenti al presente appalto.

Alla scadenza dell'affidamento sono esclusi il rinnovo e la proroga taciti dell'incarico. Al fine di garantire continuità al servizio, nelle more delle procedure di individuazione di un nuovo Medico Competente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accordare una eventuale prosecuzione dell'incarico limitata nel tempo, alle stesse condizioni di aggiudicazione di cui sopra, adottando i necessari atti.

Art. 7 – Modalità di pagamento

Il pagamento verrà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche esenti da I.V.A., inerenti visite mediche ed esami di laboratorio. Per prestazioni eventualmente soggette ad I.V.A., l'imposta verrà corrisposta secondo l'aliquota prevista per legge. Le fatture dovranno indicare con chiarezza le attività svolte, indicando il numero delle prestazioni, i relativi costi unitari ed il costo complessivo.

In allegato separato dovranno essere dettagliatamente e analiticamente elencate le prestazioni rese e i nominativi dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Le fatture saranno ammesse al pagamento dopo la ricezione dei giudizi di idoneità dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria (copia per il Datore di Lavoro) e a seguito di riscontro dell'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento.

L'Amministrazione provvederà al pagamento della fattura previo rilascio del D.U.R.C. da parte delle istituzioni competenti, da richiedere a cura dell'Agenzia.

Art. 8 – Sostituzioni

Nel caso in cui durante la vigenza contrattuale si rendesse necessario sostituire uno o più dei medici competenti l'affidatario provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio Personale. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Medico Competente, questi dovrà venir sostituito entro 15 giorni naturali dalla data dell'intervenuta cessazione, da altro soggetto fornito di analoghi requisiti professionali.

L'affidatario garantisce che l'eventuale sostituzione sarà subordinata alla verifica ed all'accettazione, da parte dell'Amministrazione, dei requisiti professionali dei sostituti. In caso di ritardo nella sostituzione o di sostituzione con professionista non fornito di requisiti e curriculum analogo, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto con l'affidatario.

Art. 9 – Divieto di subappalto e cessione del contratto.

E' vietata la cessione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, del contratto sotto pena della risoluzione del medesimo, ai sensi dell'art. 1456 C.C. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti dell'Agenzia Laore Sardegna, solo qualora sia notificata all'Amministrazione appaltante venga esplicitamente accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto ultimo, risultante dalle suddette operazioni. E' fatto altresì divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente capitolato.

Non è ammesso l'affidamento in subappalto delle prestazioni oggetto del servizio.

Articolo 10 – Divieto di sospensione e di cessione del servizio

Il soggetto affidatario non può sospendere i servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, neppure nell'ipotesi di controversia con l'Amministrazione. La sospensione del servizio per decisione unilaterale del soggetto stesso costituisce grave inadempienza contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto, fermi restando gli oneri ed i risarcimenti derivanti dalla risoluzione, secondo quanto disposto dalle norme in materia.

Art. 11 – Recesso

L'Agenzia Laore Sardegna potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Il recesso dovrà essere comunicato con preavviso di almeno sette giorni solari da comunicare all'affidatario a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. In caso di recesso, l'affidatario garantisce la corretta esecuzione degli ordini ricevuti prima della comunicazione del recesso, assicurando che la cessazione del servizio non comporti danno alcuno per l'Agenzia. L'affidatario ha diritto al pagamento per le prestazioni esattamente adempiute, secondo le condizioni di contratto, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.

Art. 12 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a comunicare entro sette giorni dalla stipulazione del presente contratto gli estremi identificativi del conto corrente specificando se è dedicato a commesse pubbliche e individuando i soggetti delegati ad operare sul conto. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Agenzia Laore. In caso di mancata tempestiva comunicazione, l'Agenzia è esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti già eseguiti. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causadi risoluzione del contratto.

Articolo 13 – Responsabilità e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il soggetto affidatario è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente e risponde personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra- contrattuale) nei confronti degli utenti e dei terzi, nonché in via penale, per il mancato rispetto degli obblighi a proprio carico. La responsabilità di tale soggetto non si estende in alcun caso all'Agenzia Laore Sardegna, ma rimane a carico del Medico

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Competente singolarmente, ovvero in solido con il soggetto affidatario che lo ha individuato.

L'affidatario si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti.

Articolo 14 – Inadempimento e contestazioni

Nel caso in cui rilevi una situazione di inadempimento agli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato, l'Agenzia provvederà a inviare, entro 10 giorni decorrenti dalla conoscenza dell'inadempimento, una formale contestazione scritta, con diffida ad adempiere entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla notifica della suddetta comunicazione. Entro lo stesso termine l'affidatario potrà presentare eventuali osservazioni. Nel caso in cui l'affidatario non provveda entro il suddetto termine e non risultino fornite idonee giustificazioni, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 15 – Penali

Qualora l'Amministrazione rilevasse inadempienze contrattuali, insoddisfacente qualità del servizio ovvero, in caso di mancato rispetto, da parte dell'affidatario e/o del Medico Competente laddove le due figure coincidano, di uno qualunque degli obblighi o delle modalità di svolgimento della prestazione di cui al presente capitolato o di uno qualunque degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, per fatti a questi direttamente imputabili, verrà applicata una penale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. o pec, alla quale l'affidatario (ovvero Medico Competente), avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

La penale è stabilita nella misura pari a € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ciascuna violazione accertata.

La penale è comminata dal Dirigente del Servizio Personale, competente alla verifica dell'esecuzione del contratto e si applica mediante ritenuta sul primo pagamento utile, successivo al verificarsi della contestazione, nel caso in cui non sia stata fornita idonea spiegazione o giustificazione nel termine di cui sopra.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude, ai sensi dell'art 1382 C.C., il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dall'Ente a causa dei ritardi/irregolarità/inadempimenti accertati. La cauzione definitiva di cui al successivo articolo 16 del presente capitolato, potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che l'Agenzia Laore Sardegna abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando l'obbligo di ripristino della cauzione stessa, da parte del soggetto affidatario, entro 15 giorni, pena la risoluzione.

Articolo 16 – Assicurazione per responsabilità civile verso terzi

L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. L'affidatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ai suoi dipendenti, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

Per la copertura dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento di tutte le prestazioni contrattuali di cui sopra, dovrà essere stipulata una polizza assicurativa, con i massimali di legge ed una validità non

inferiore alla durata del servizio. Copia di tale polizza, a copertura dei rischi legati all'attività oggetto della prestazione, dovrà essere consegnata con firma autenticata alla sottoscrizione del contratto.

Articolo 17 – Cauzione definitiva

L'affidatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, ex art.103 co. 1 del D.lgs n. 50/2016. La cauzione deve essere costituita con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 18 – Patto di integrità

Come disposto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 e dal Piano Integrato di Attività e di Organizzazione dell'Agenzia Laore Sardegna con riferimento ai Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'affidatario è obbligato alla trasmissione del Patto d'integrità controfirmato per accettazione.

Art. 19 - Elezione di domicilio- Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero nascere dall'esecuzione del presente servizio, nonrisolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 20 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle norme speciali e generali, vigenti al momento dell'aggiudicazione del Servizio oggetto del presente affidamento.

Art. 21 – Responsabilità del procedimento

Ai fini del presente procedimento è individuato come responsabile il Direttore del Servizio Personale.

Letto, confermato e sottoscritto

Agenzia LAORE

Fanno parte del presente Capitolato i seguenti Allegati:

ALL. 1 – Individuazione gruppi omogenei Laore